

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1064**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BUCCICO e VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2006**

Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori

ONOREVOLI SENATORI. - L'iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è oggi regolato dagli articoli 33 e 34 della legge professionale (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, dal Regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, e dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27.

Secondo tali norme, tutti gli avvocati, trascorsi dodici anni dall'iscrizione all'albo ordinario, previa dimostrazione di aver svolto continuamente il patrocinio davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali, maturano il diritto all'esercizio della professione davanti alla Corte di cassazione e a tutte le altre magistrature superiori.

È prevista, altresì, in via eccezionale, la possibilità per gli avvocati di essere iscritti nell'albo speciale, decorsi cinque anni dall'iscrizione nell'albo ordinario e previo superamento di un esame analiticamente regolato dalle leggi n. 1003 del 1936 e n. 1482 del 1936. Tale esame prevede prove scritte e orali. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione, rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è fornito ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile un ricorso. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri

la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il sistema di accesso al patrocinio davanti alle magistrature superiori è, attualmente, privo di qualsiasi controllo qualitativo e, d'altro canto, la verifica sulla effettività dello svolgimento della professione risponde a criteri e classificazioni burocratiche. In Italia l'aumento esponenziale del numero di avvocati ha parallelamente determinato una crescita progressiva del numero di iscritti nell'albo speciale, del tutto sproporzionato rispetto alle reali esigenze della collettività: la situazione è, oggi, intollerabile. Le stesse norme che regolano i giudizi dinanzi alle magistrature superiori esigono una competenza tecnica professionale elevata, spesso mancante nella maggior parte degli avvocati iscritti nell'albo speciale. Solo a titolo esemplificativo, si segnala che gli avvocati iscritti nell'albo speciale alla data del 14 luglio 2006 sono 37.242; gli iscritti negli ultimi cinque anni sono stati 9.747. Dall'analisi delle statistiche emerge il dato secondo il quale solo 24 avvocati negli ultimi cinque anni sono stati iscritti nell'albo speciale previo superamento dell'esame.

La condizione dell'avvocatura oggi rende agevole la previsione di una tendenza all'aumento indiscriminato del numero di cassazionisti, con evidente dequalificazione della prestazione professionale e con serie incidenze sull'effettività del diritto di difesa e sulla effettività della tutela giurisdizionale.

Il sistema di accesso all'albo speciale in Italia è unico nel suo genere, laddove in altri Stati sono previste forme molto selettive. Si pensi che oggi in Francia il numero di avvocati cassazionisti non è superiore a 1.000.

È improcrastinabile una modifica legislativa che introduca un filtro al flusso di iscritti

zioni e garantisca i cittadini che si affidano ai professionisti.

Il presente disegno di legge modifica le norme che regolano l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori subordinando l'accesso al superamento di un esame.

Quanto al tipo di esame si fa riferimento alla disciplina esistente, prevista dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003 (esame per l'iscrizione nell'albo speciale), in precedenza dettagliatamente descritto.

È prevista una norma transitoria destinata a regolare la condizione degli avvocati già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 1 del disegno di legge reca le modifiche degli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

L'articolo 33 della legge professionale, nella sua attuale versione, stabilisce i requisiti per l'ammissione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, prevedendo come unica condizione la «dimostrazione di aver esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai tribunali». La modifica apportata all'articolo, con il presente disegno di legge, prevede che, oltre al limite di anzianità, ridotto a sei anni e cioè ad un periodo temporale pari perlomeno a quello del vecchio procuratore legale, per l'iscrizione all'albo speciale, l'avvocato debba superare uno specifico esame. Si tratta, in particolare, dell'esame già disciplinato dettagliatamente negli articoli 3 e 4 della legge del 28 maggio 1936, n. 1003, norme che consentivano eccezionalmente l'iscrizione anticipata all'albo speciale.

L'articolo 34 della legge professionale, nella sua attuale versione, prevede alcuni casi di iscrizioni di diritto all'albo speciale. La modifica apportata alla norma, pur mantenendo la previsione di casi di iscrizioni di diritto senza il superamento dell'esame, ne riduce il numero rispetto a quelli inizial-

mente previsti. Resta ferma l'iscrizione di diritto dei professori universitari di ruolo e dei magistrati dell'ordine giudiziario militare, o amministrativo, con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato.

L'articolo 2 del disegno di legge reca modifiche degli articoli 2 e 3 della legge n. 1003 del 1936.

L'articolo 2 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, viene abrogato. Esso prevedeva l'esame per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale come ipotesi eccezionale, mentre con il presente disegno di legge, lo stesso esame diventa la fondamentale modalità di accesso all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.

L'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, che detta la disciplina dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale viene modificato. Esso, secondo la nuova formulazione, prevede che l'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolga ogni anno a Roma e possano parteciparvi gli avvocati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (sei anni di anzianità di iscrizione all'albo ordinario e la dimostrazione dell'avvenuto esercizio dell'attività professionale dinanzi alle corti di appello ed ai tribunali).

L'articolo 3 reca modifiche agli articoli 3 e 5 del regio decreto n. 1482 del 1936. L'articolo 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, nella sua originaria formulazione, detta le regole per la costituzione della commissione esaminatrice. Il presente progetto di legge modifica tale articolo in previsione dell'aumento del numero dei partecipanti all'esame. Si prevede infatti la possibilità di costituire sottocommissioni qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità. In tal caso le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro della giustizia, da un

numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi.

L'articolo 5 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, regola lo svolgimento degli esami. La modifica riguarda la possibilità per i candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, di consultare leggi e codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza. Viene esclusa la possibilità, prevista nell'originaria formulazione della norma, di consentire ai candidati di consultare riviste, libri o pubblicazioni nel corso dello svolgimento delle prove scritte.

L'articolo 4, infine, reca una norma transitoria destinata a regolare i casi degli avvocati iscritti nell'albo speciale. Si prevede che rimanga iscritto di diritto l'avvocato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto sessantacinque anni di età. Diversamente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale l'avvocato già iscritto dovrà dimostrare di aver patrocinato almeno cinque ricorsi nel corso di un anno

solare davanti alla Corte di cassazione o alle altre magistrature superiori. La competenza all'accertamento di tali requisiti viene attribuita al Consiglio nazionale forense.

Il presente disegno di legge è dettato, in linea di principio, dalla necessità, per l'avvocatura, di rispondere con serietà alle esigenze di nomofilachia connaturali ai giudizi che si svolgono innanzi le magistrature superiori e di contribuire anche - nella contrapposizione dialettica - a dare un senso alla effettività della funzione giurisdizionale: per l'avvocatura si pone, ancora e quindi, come una grande prova di responsabilità.

Del resto, la istituzione della VII sezione penale presso la Corte suprema di cassazione, deputata alla preliminare valutazione della inammissibilità, e l'elevatissimo numero di ricorsi dichiarati inammissibili ci offrono - insieme a quanto principia a verificarsi anche presso le sezioni civili - un quadro significativo della grave situazione oggi esistente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578)*

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Possono essere iscritti nell'albo speciale gli avvocati che dimostrino di avere esercitato per sei anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai tribunali ed abbiano superato l'esame disciplinato dagli articoli 3 e 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482.

Il termine di sei anni è ridotto a tre anni per gli *ex* Prefetti che abbiano cinque anni di grado.»;

2) il comma 7 è abrogato;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«*Art. 34.* Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo 33 e non abbiano superato l'esame di cui al medesimo articolo:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo cinque anni di insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare, o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa

dello Stato, con grado non inferiore a quello di Consigliere di cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte di appello o altro equiparato.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del primo comma.».

#### Art. 2.

*(Modifiche agli articoli 2 e 3  
della legge 28 maggio 1936, n. 1003)*

1. Alla legge 28 maggio 1936, n. 1003, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno a Roma; possono parteciparvi gli avvocati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.».

#### Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 3 e 5  
del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482)*

1. Al regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Esercitano le funzioni di segretario un magistrato addetto al Ministero della giusti-

zia, nominato dal Ministro e un avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. I candidati possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato, ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.

Sono esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita ai sensi del primo comma.».

#### Art. 4.

##### *(Norme transitorie)*

1. Gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, mantengono la loro iscrizione di diritto se alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto sessantacinque anni di età. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo speciale, l'avvocato già iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge deve dimostrare di aver patrocinato almeno cinque ricorsi nel corso di un anno solare davanti alla Corte di cassazione o alle altre magistrature superiori. Tale accertamento spetta al Consiglio nazionale forense.

